

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia

del 23 giugno 1999<sup>1</sup> (Stato 16 gennaio 2001)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 102 numero 8 della Costituzione federale<sup>2,3</sup>

*ordina:*

## **Art. 1** Fornitura, vendita e trasporto di merci

<sup>1</sup> La fornitura, la vendita, la mediazione e il trasporto di materiale d'armamento a destinazione della Repubblica federale di Jugoslavia sono vietati. Per materiale d'armamento s'intendono le armi e il materiale annesso di ogni genere, in particolare armi e munizioni, veicoli militari e beni d'equipaggiamento militari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

<sup>2</sup> Sono vietati anche la fornitura, la vendita e la mediazione, a destinazione della Repubblica federale di Jugoslavia, dei beni enumerati nell'allegato 1 che possono essere utilizzati per la repressione interna o per scopi terroristici.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 si applicano soltanto in quanto la legge del 13 dicembre 1996<sup>4</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge federale del 13 dicembre 1996<sup>5</sup> sul materiale bellico nonché le loro ordinanze d'applicazione non siano applicabili.

## **Art. 2**<sup>6</sup> Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti

<sup>1</sup> Gli averi appartenenti alle persone fisiche menzionate nell'allegato 2 sono bloccati:

<sup>2</sup> È vietato fornire o mettere direttamente o indirettamente a disposizione fondi alle persone di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) può, per ragioni umanitarie, autorizzare pagamenti di fondi rientranti nel campo d'applicazione dei capoversi 1 o 2.

RU 1999 2224

<sup>1</sup> Entrata in vigore per decisione presidenziale del 15 luglio 1999

<sup>2</sup> [CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 184 cpv. 3 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2001 110).

<sup>4</sup> RS 946.202

<sup>5</sup> RS 514.51

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2001 110).

**Art. 3<sup>7</sup>****Art. 4** Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:

- a. e b. <sup>8</sup> ...
- c. *averi*, rispettivamente *fondi o capitali*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti che attestino la detenzione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- d. blocco degli averi: impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
- e. <sup>9</sup> ...

**Art. 5<sup>10</sup>****Art. 6<sup>11</sup>** Dichiarazioni obbligatorie

<sup>1</sup> Le persone fisiche e le persone giuridiche quali banche, istituti finanziari e compagnie di assicurazione che detengono o amministrano averi presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al Seco.

<sup>2</sup> La dichiarazione deve indicare il nome del beneficiario, l'oggetto e l'importo degli averi bloccati.

**Art. 7** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque viola intenzionalmente una disposizione della presente ordinanza è punito con l'arresto o con la multa fino a 500 000 franchi.

<sup>2</sup> In caso di infrazione colposa la multa non supera 50 000 franchi.

<sup>3</sup> Il tentativo è punibile.

<sup>4</sup> L'azione penale si prescrive in cinque anni.

<sup>7</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 10 ott. 2000 (RU 2000 2589).

<sup>8</sup> Abrogate dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2001 110).

<sup>9</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2001 110).

<sup>10</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 10 ott. 2000 (RU 2000 2589).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2001 110).

<sup>5</sup> La legge federale del 22 marzo 1974<sup>12</sup> sul diritto penale amministrativo è applicabile. Il seco è incaricato di perseguire e giudicare le infrazioni, fatto salvo l'articolo 21 capoversi 1 e 3 della suddetta legge.

<sup>6</sup> Il seco può sequestrare o confiscare le merci di cui all'articolo 1 nonché i veicoli o altri mezzi impiegati per il trasporto delle stesse.

<sup>7</sup> Se vi è violazione simultanea delle disposizioni della presente ordinanza e di quelle della legge federale del 1° ottobre 1925<sup>13</sup> sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre 1996<sup>14</sup> sul materiale bellico o della legge del 13 dicembre 1996<sup>15</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego, si applicano esclusivamente le disposizioni penali della legge in questione, fatte salve le infrazioni alle dichiarazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 della presente ordinanza.

#### **Art. 8** Collaborazione con le autorità estere e con le Nazioni Unite

<sup>1</sup> Le autorità competenti in materia di esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti e con le Nazioni Unite.

<sup>2</sup> Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la trasmissione delle informazioni necessarie. A tale scopo possono fornire loro indicazioni concernenti la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell'utilizzazione, i destinatari delle merci, degli elementi costitutivi e delle tecnologie, nonché indicazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazione, se l'autorità estera o le Nazioni Unite:

- a. sono vincolate dal segreto d'ufficio;
- b. garantiscono che le informazioni sono utilizzate esclusivamente per ottenere le indicazioni desiderate.

#### **Art. 9** Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite

<sup>1</sup> Le autorità competenti in materia di esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono parimenti fornire informazioni alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 8 capoverso 2, se il servizio richiedente:

- a. necessita di tali informazioni in relazione alla prevenzione o al perseguimento di reati nel proprio Paese;
- b. è vincolato dal segreto d'ufficio;
- c. conferma che le informazioni ottenute saranno utilizzate in un procedimento penale soltanto se l'assistenza giudiziaria internazionale non è esclusa; il seco decide d'intesa con l'Ufficio federale di polizia;

<sup>12</sup> RS 313.0

<sup>13</sup> RS 631.0

<sup>14</sup> RS 514.51

<sup>15</sup> RS 946.202

- d. garantisce che le informazioni ottenute saranno utilizzate esclusivamente per provvedimenti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmesse a terzi; e
- e. garantisce la reciprocità.

<sup>2</sup> La legge del 20 marzo 1981<sup>16</sup> sull'assistenza in materia penale rimane salva. Le violazioni dell'embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti monetari, economici o commerciali ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 di questa legge.

#### **Art. 10** Utilizzazione delle informazioni

Le autorità svizzere possono utilizzare le informazioni ottenute soltanto ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza. È fatta salva l'utilizzazione di tali informazioni nell'ambito di un altro procedimento penale, purché elementi concreti permettano di presumere che esse apportino chiarimenti in questo procedimento.

#### **Art. 11** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 1° luglio 1998<sup>17</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia è abrogata.

#### **Art. 11a**<sup>18</sup> Adattamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell'economia può, previa consultazione del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale di giustizia e polizia, adattare gli allegati 1 e 2.

#### **Art. 12** Entrata in vigore e durata di validità<sup>19</sup>

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 1999 alle ore dodici.

<sup>2</sup> Essa ha effetto sino al 28 novembre 2002.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> RS 351.1

<sup>17</sup> [RU 1998 1845 2696, 1999 1793]

<sup>18</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 10 ott. 2000 (RU 2000 2589).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2001 110).

<sup>20</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2001 110).

*Allegato 1*  
(art. 1 cpv. 2)

**Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna o per scopi terroristici di cui sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione**

1. Caschi balistici, caschi antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e loro componenti appositamente concepiti
2. Apparecchiature specializzate per la rilevazione di impronte digitali
3. Proiettori a regolazione di potenza
4. Attrezzature per cantieri con protezione balistica
5. Coltelli da caccia
6. Apparecchiature specializzate per la fabbricazione di fucili
7. Apparecchiature per il caricamento manuale di munizioni
8. Apparecchiature per l'intercettazione di comunicazioni
9. Rilevatori ottici a stato solido
10. Tubi intensificatori di immagini
11. Apparecchi telescopici di puntamento
12. Armi a canna liscia e munizioni connesse non appositamente concepiti per scopi militari, nonché loro componenti appositamente concepiti
13. Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e loro componenti e accessori appositamente concepiti o modificati
14. Bombe e granate non specificamente destinate a scopi militari nonché loro componenti appositamente concepiti
15. Protezioni balistiche individuali che non sono fabbricate conformemente a norme o specificazioni militari e loro componenti appositamente concepiti
16. Veicoli utilitari fuoristrada a trazione integrale equipaggiati, al momento della fabbricazione o successivamente, con una protezione balistica, nonché rivestimenti corazzati per tali veicoli
17. Cannoni ad acqua e loro componenti appositamente concepiti o modificati
18. Veicoli equipaggiati con cannoni ad acqua
19. Veicoli appositamente concepiti o modificati per essere elettrificati per la difesa contro gli aggressori e loro componenti appositamente concepiti o modificati
20. Apparecchi acustici che, conformemente alle indicazioni del fabbricante o del fornitore, sono idonei alla lotta antisommossa, nonché loro componenti appositamente concepiti
21. Ceppi, catene, manette e cinture che somministrano scosse elettriche, appositamente concepiti per incatenare le persone

22. Apparecchi portatili appositamente concepiti o modificati per la lotta anti-sommossa o l'autodifesa emananti sostanze inabilitanti (p. es. gas lacrimogeni o gas irritanti), nonché loro componenti appositamente concepiti
23. Apparecchi portatili appositamente concepiti o modificati per la lotta anti-sommossa o l'autodifesa e che provocano uno choc elettrico (compresi bastoni elettrici, scudi elettrici, pistole a effetto stordente e pistole "taser"), nonché loro componenti appositamente concepiti o modificati
24. Apparecchi elettronici per la rilevazione di esplosivi nascosti, nonché loro componenti appositamente concepiti
25. Apparecchi elettronici di disturbo, appositamente concepiti per impedire la detonazione radiocomandata di cariche esplosive fabbricate artigianalmente, nonché loro componenti appositamente concepiti
26. Apparecchi e dispositivi appositamente concepiti per provocare esplosioni mediante strumenti elettrici o d'altro tipo, compresi dispositivi di accensione, detonatori, spolette, conduttori di detonazione, micce detonanti e loro componenti appositamente concepiti
27. Apparecchi e dispositivi appositamente concepiti per distruggere esplosivi e munizioni
28. Cariche esplosive a taglio lineare
29. Esplosivi e sostanze connesse come segue:
  - 29.1 amatolo
  - 29.2 nitrocellulosa (con oltre 12,5% di azoto)
  - 29.3 nitroglicol
  - 29.4 pentrite (PETN)
  - 29.5 cloruro di picrile
  - 29.6 trinitrofenilmetilnitrammina (tetril)
  - 29.7 2,4,6- trinitrotoluene (TNT)
30. Apparecchi per la visione notturna e a immagine termica e tubi intensificatori di immagine o sensori a stato solido per tale scopo
31. Software appositamente progettato per gli oggetti elencati e tecnologie necessarie per gli oggetti elencati

*Allegato 2*<sup>21</sup>  
(art. 2 cpv. 1 lett. d)

<sup>21</sup> Non pubblicato nella RU, il testo di questo allegato non figura nella presente Raccolta (vedi RU **2001** 110). Copie possono essere ottenute presso l'EDMZ, 3003 Berna. L'allegato può inoltre essere consultato al seguente indirizzo Internet: <http://www.seco-admin.ch>. Fa fede unicamente la versione stampata.

*Allegato 3<sup>22</sup>*

<sup>22</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 10 ott. 2000 (RU **2000** 2589).